

**STATUTO DELL'ENTE DEL TERZO SETTORE
"CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO"**

Art.1 DENOMINAZIONE SEDE DURATA

1. E' costituito l'Ente del Terzo Settore denominato "Consorzio associazioni con il Mozambico", in sigla CAM (di seguito, l'Ente).

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 3.7.2017, n. 117 e ss.mm., che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. In particolare, l'Ente si colloca nell'ambito dell'art. 26, comma 2, lettera b), della L. 11.8.2014, n. 125 e dell'art. 3, comma 1, lettera b), delle relative Linee-guida.

2. L'Ente ha sede in Trento.

3. La durata dell'Associazione è fissata fino al 2050 e potrà essere prorogata.

Art. 2 NATURA E LIMITI

1. L'Ente è disciplinato dal presente statuto, ed agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della legge n. 117/2017, della legge n. 125/2014, nonché delle altre leggi statali e provinciali.

2. L'operatività dell'Ente si svilupperà in coerenza con i valori e le modalità espresse nel regolamento.

3. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 3 STATUTO

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione.

2. Il presente statuto può essere modificato con deliberazione della assemblea e con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art. 4 SCOPI

1. L'Ente è un'associazione apartitica, senza scopo di lucro, anche indiretto.

Esso intende perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed in particolare, conformemente all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 lettera n) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e s.m.

2. L'Ente ha come finalità la promozione e la realizzazione diretta o a sostegno di iniziative dei propri associati, di attività di solidarietà internazionale, operando con progetti mirati che nascono dalla collaborazione e dal partenariato con le libere espressioni organizzative delle popolazioni beneficiarie (associazioni, cooperative, ecc.), nonché - ove ne esistano le condizioni - in collaborazione con organismi internazionali o strutture pubbliche (amministrazioni centrali e locali, enti, istituzioni di ricerca e universitarie, ecc.), dello Stato ove essa agisce, ed in particolare le finalità e gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 della legge nr. 125/2014.

3. Il perseguimento degli obiettivi potrà avvenire attraverso iniziative varie quali a titolo esemplificativo:

- ideazione e realizzazione in proprio di iniziative di solidarietà e di progetti di cooperazione in campo economico, sociale o sanitario, tecnico o educativo, in partenariato con realtà locali



Erwin Notario
Linea

Erwin Notario

- partecipazione a programmi di intervento nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo, o della cooperazione decentrata, progettati da parte di organismi pubblici o privati preposti a tale funzione
- raccolta di fondi per il finanziamento di progetti propri, di organismi nazionali, internazionali e delle aree di fruizione degli interventi stessi;
- organizzazione e realizzazione di attività di "Educazione alla Solidarietà allo Sviluppo e alla Cooperazione Internazionale"
- formazione, sostegno ed accompagnamento di operatori preparati che si impegnino a prestare, anche come volontari, la loro opera in Paesi in Via di Sviluppo;
- produzione e distribuzione di pubblicazioni anche periodiche, pellicole e registrazioni, relative all'oggetto e allo svolgimento delle proprie attività;
- organizzazione e realizzazione di seminari e corsi, nonché di convegni, conferenze, mostre, dibattiti, nelle proprie sedi o altrove;
- svolgimento di ogni attività connessa, strumentale o funzionale rispetto a quelle di cui ai punti precedenti, comprese attività di natura diversa di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017
- adesione e partecipazione ad organismi o enti che svolgano attività analoghe o connesse a quelle dell'Associazione.

4. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Ente potrà costituire o partecipare – anche in qualità di associato - ad altri enti, organizzazioni o istituzioni, anche costituite ed operanti all'estero, nel rispetto della L. n. 125/2014. A tal fine occorre l'autorizzazione dell'assemblea.

Art. 5 SOCI

1. Possono aderire all'Ente in qualità di soci altre associazioni, organismi, enti o istituzioni operanti nei campi definiti dall'art. 4 e che si riconoscono negli obiettivi e nei metodi dell'Ente stesso, così come stabiliti al presente statuto. Possono aderire anche le persone fisiche, sempreché condividano le finalità dell'Ente.
2. L'ammissione è deliberata, su domanda motivata del richiedente, dal Consiglio Direttivo. L'eventuale diniego, motivato, deve essere comunicato all'interessato entro 60 giorni ed è appellabile in assemblea. Ogni socio non persona fisica deve nominare un rappresentante in seno all'Ente.
3. L'aderente all'Ente che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e dal regolamento, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, deliberazione che è appellabile in assemblea.

Art. 6 DIRITTI DEI SOCI

1. Gli aderenti hanno diritto di eleggere gli organi dell'associazione. Il diritto di voto spetta peraltro a tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel registro degli associati.
2. Essi hanno inoltre diritto di candidarsi al rinnovo delle cariche sociali.
3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto compreso il diritto di esame dei libri sociali. A tal fine l'aderente è tenuto ad inoltrare una comunicazione scritta al Consiglio direttivo, contenente la data e l'ora in cui si recherà presso la sede dell'Associazione per visionare ed esaminare la documentazione.
4. Gli aderenti hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, sempreché quest'ultima sia stata previamente autorizzata dal Consiglio direttivo o concordata con quest'ultimo.

Art. 7 DOVERI DEI SOCI

1. Il socio si impegna:
 - a versare la quota annuale associativa, nell'importo stabilito dall'assemblea.

- a collaborare attivamente con la propria opera e contribuire - secondo le proprie possibilità - per il conseguimento delle finalità dell'Ente.
 - ad osservare le norme del presente Statuto, nonché gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi sociali.
2. La qualifica di socio si perde per dimissioni, decadenza, esclusione.
- Il socio che intende recedere dall'Ente deve darne comunicazione scritta, con effetto immediato. Non si fa luogo a rimborsi di quanto versato dal socio a titolo di quota associativa.
 - La decadenza consegue all'aver omesso il versamento della quota associativa per un anno.

Art. 8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- L'assemblea
 - Il consiglio direttivo
 - Il presidente
 - L'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - L'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
2. Le cariche sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, sono svolte a titolo gratuito.

Art. 9 ASSEMBLEA

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è presieduta dal presidente dell'associazione.
2. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e può essere convocata a richiesta di un quinto degli aderenti, oppure del presidente o della metà del consiglio direttivo.
3. L'assemblea è convocata dal presidente con avviso scritto, o mediante email, ai soci contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione (da effettuarsi in giorno diverso rispetto alla prima) – contenente anche l'ordine del giorno - inviato almeno dieci giorni prima con indicazione degli argomenti da trattare.
4. Oltre all'approvazione del bilancio, all'assemblea sono assegnate le seguenti funzioni:
 - elezione e revoca dei componenti del consiglio direttivo;
 - nomina dei revisori;
 - delibere in merito alle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promovimento dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibere sull'esclusione degli associati;
 - delibere sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - delibere su scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'ente;
 - delibere sugli altri oggetti attribuiti ad essa dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Art. 10 VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aderenti; in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
2. L'assemblea straordinaria delibera in merito alle modificazioni allo statuto, nonché allo scioglimento dell'associazione. È validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aderenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3.



Stefano Montalbano

[Handwritten signature]

3. Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro soci. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare esclusivamente un altro associato.

4. E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento audiovisivo (videoconferenza). In tal caso deve essere assicurata:

a) L'identificazione di ciascun partecipante in ogni punto del collegamento.

b) La possibilità per ciascun partecipante di intervenire, esprimere oralmente le proprie opinioni, visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione all'uopo necessaria.

c) La contestualità dell'esame documentale e delle deliberazioni.

5. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti dei presenti, l'assemblea straordinaria delibera a maggioranza di due terzi dei presenti.

Art. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il direttivo è composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 15, eletti dall'assemblea tra gli aderenti.

2. Il direttivo, che dura in carica per il periodo di tre anni, delibera a maggioranza dei presenti.

3. Il direttivo svolge, su indicazione dell'assemblea, le attività esecutive relative all'organizzazione dell'Ente.

4. Spetta al consiglio direttivo compiere tutti gli atti amministrativi di ordinaria e straordinaria amministrazione, inclusa l'approvazione del regolamento, che non siano riservati dalla legge o dallo statuto all'assemblea e non rientrino nelle competenze esclusive del Presidente.

5. Il consiglio direttivo cura la corretta tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali obbligatori.

Art. 12 PRESIDENTE

1. Il presidente è eletto dal direttivo tra i suoi componenti.

2. Il presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Il presidente è il rappresentante legale dell'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Ente.

4. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice-presidente.

Art. 13 ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE

1. L'organo di controllo, qualora nominato, esercita il controllo sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

2. Esso può essere monocratico o collegiale composto da tre membri, anche non associati, con idonea capacità professionale (di cui uno iscritto nel registro dei revisori dei conti), che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'organo elegge al suo interno il Presidente.

3. L'organo di controllo dovrà:

- Accertare la regolare tenuta della contabilità, incluse le relative scritture.

- Redigere una relazione al bilancio annuale.

4. L'organo di controllo, inoltre, potrà procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione o di controllo.

5. L'organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del codice del terzo settore, la revisione legale dei conti.

Art. 14 RISORSE ECONOMICHE

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili, donazioni e lasciti;

- quote sociali e contributi degli aderenti;

- contributi di privati o di enti pubblici;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi, nei limiti previsti dalla legge;
- entrate derivanti da attività di natura diversa, riconducibili all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 15 BILANCIO

1. Il bilancio dell'Ente è annuale e coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno; il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
3. Il bilancio viene elaborato dal direttivo e sottoposto all'assemblea per l'approvazione entro il 31 maggio di ciascun anno.

Art. 16 SCIOGLIMENTO

1. In caso di scioglimento i beni saranno devoluti ad un ente del Terzo settore in conformità all'art.9 del CTS- che svolge attività analoghe – indicato dall'ultima riunione dell'assemblea.

Art. 17 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile e le altre leggi in vigore, in primis la L. n. 117/2017 e la L. n. 125/2014.

